

D.R. n. 1467 Prot. n. 67918

Chieti, 13.09.2021

Tit. III Cl. 12

BANDO DI PRE-SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UN POSTO CON BORSA FINANZIATO DALLA FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS, NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN "CULTURAL HERITAGE STUDIES. TEXTS, WRITINGS, IMAGES" - CICLO XXXVII - A.A. 2021/2022 SUL TEMA: "ARTISTE, COMMITTENTI, NETWORKERS. LA PRESENZA FEMMINILE NEL MONDO ARTISTICO. ROMA XVI-XIX SECOLO",

Art.1 - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

È attivata per l'a.a. 2021-2022 (XXXVII ciclo) con sede amministrativa presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara la procedura di pre-selezione per la formazione di una graduatoria per l'attribuzione di un posto con borsa finanziato dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, nell'ambito del Corso di dottorato di ricerca in "Cultural Heritage Studies. Texts, Writings, Images" - sul tema: "Artiste, committenti, networkers. La presenza femminile nel mondo artistico. Roma XVI-XIX secolo".

Ai fini dell'assegnazione della borsa di cui al presente bando – l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara – per mezzo della competente Commissione di concorso, seleziona i candidati (almeno uno studente) in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di attribuzione della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus (art. 2 del presente Bando) e ne trasmette i nominativi alla Fondazione (entro il 15 ottobre 2021). Le candidature presentate dagli Atenei coinvolti saranno prese in esame dalla Commissione di valutazione della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus che selezionerà il vincitore al quale sarà assegnata la borsa di studio.

L'effettiva erogazione della borsa è vincolata allo svolgimento del tema di ricerca di cui al presente bando. Nella scheda in allegato al presente bando sono indicati il Dipartimento sede amministrativa del Corso, la borsa di studio a concorso, nonché le modalità di valutazione e la data della prova di ammissione.

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l'esclusione dalla selezione per l'ammissione.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca di cui al precedente articolo, senza limiti di sesso, di età e di cittadinanza, coloro che entro la data di scadenza del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- conseguimento di una laurea magistrale/specialistica con non più di un anno di iscrizione fuori corso nel periodo compreso tra dicembre 2016 e giugno 2021;
- una votazione di laurea almeno pari o superiore a 100/110 (preferibile la valutazione di 110 e lode);
- In possesso di un ISEE 2021 uguale o inferiore ad € 30.000 calcolato applicando i criteri stabiliti dall'art. 8 "Prestazioni per il diritto allo studio" – comma 2,3 e 5 del D.P.C.M. 159/2013
- "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente" e non risultare già assegnatario, o prossimo assegnatario, di altra borsa di studio, di qualsiasi altra forma di sussidio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegni di ricerca) o premio.

Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di età e cittadinanza, i candidati che alla data di scadenza del bando sono in possesso di: laurea magistrale o specialistica, laurea dell'ordinamento previgente (vecchio ordinamento), analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici di secondo livello, ai soli fini della partecipazione al concorso per l'ammissione al dottorato.

L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese di rilascio del titolo dove è stato rilasciato e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento titoli per il proseguimento degli studi.

Tutti i candidati in possesso di titolo accademico conseguito presso un'Università italiana, siano essi cittadini comunitari o di stati non appartenenti all'Unione Europea, sono tenuti ad autocertificare il titolo posseduto e sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate.

In qualsivoglia fase del procedimento o anche successivamente all'avvio del corso di dottorato l'Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. In caso di dichiarazioni false e/o mendaci potrà disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva o dal corso di dottorato qualora vincitori.

Art. 3 - SCADENZA E MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione obbligatoria in formato pdf, dovrà pervenire inderogabilmente **entro le ore 12:00 del giorno 29 settembre 2021** da una casella di posta certificata del candidato(*) all'indirizzo PEC di Ateneo: ateneo@pec.unich.it avendo cura di specificare nell'oggetto : Candidatura Dottorato Bando Fondazione Intesa San Paolo.

In alternativa la domanda può essere inviata con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Scuola Superiore, via dei Vestini 31, 66100 – Chieti Scalo avendo cura di specificare nell'oggetto: Candidatura Dottorato Bando Fondazione Intesa San Paolo. **Farà fede la data di arrivo.**

(*) Si precisa che la validità dell'invio tramite PEC, come da normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di propria casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria né l'invio mediante PEC non propria.

Le domande che entro i termini di scadenza risulteranno incomplete nella compilazione, o presentate con una modalità diversa da quanto sopra esposto non saranno considerate valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 3.1 - RICHIESTA DI ADATTAMENTI ALLE PROVE DI AMMISSIONE:

Gli studenti con Disabilità o con DSA che intendano richiedere adattamenti alla prova di ammissione dovranno indicare nella fase di iscrizione al concorso la tipologia di invalidità.

Le prove sono organizzate dall'Ateneo tenendo conto delle singole esigenze dei candidati in situazione di invalidità civile pari o superiore al 66% e/o disabilità e/o Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) a norma, rispettivamente, delle leggi n.118/1971, n. 104/1992 e n. 170/2010 e successive modificazioni e integrazioni. **La richiesta degli ausili ritenuti necessari deve essere formulata utilizzando il Modulo allegato al presente Bando (all. 2) ed essere perentoriamente trasmessa a mezzo mail all'indirizzo: servizio.disabilitaedsa@unich.it entro il 29 settembre 2021.**

Art. 4 - PROCEDURA DI SELEZIONE

La prova di ammissione consiste nella valutazione dei titoli ed in una prova orale (colloquio in videoconferenza) secondo data, criteri e modalità indicati nella scheda (Allegato 1).

I candidati non riceveranno ulteriore convocazione per le prove di ammissione.

Sarà cura del Presidente della Commissione giudicatrice mettersi in contatto con i candidati interessati all'indirizzo e-mail indicato dal candidato stesso nella domanda di ammissione. La mancata partecipazione alla prova, qualunque ne sia il motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

La prova di ammissione viene espletata assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati. I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza.

I candidati dovranno garantire l'uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione giudicatrice.

Ai fini dell'identificazione, e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda.

Il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva.

L'Università declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale.

Art. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è formata e nominata in conformità alla normativa vigente e in base a quanto stabilito dal Regolamento del Dottorato di Ricerca dell'Ateneo di Chieti - Pescara.

Al termine della prova la Commissione redige l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato. Il punteggio minimo per conseguire l'idoneità è 60/100.

Gli atti relativi alla procedura selettiva sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 6 - GRADUATORIE

Al termine delle prove d'esame la Commissione predispone la specifica graduatoria di merito ai fini dell'attribuzione della borsa di studio a tema vincolato con il nominativo (o i nominativi) del/i candidato/i in possesso dei requisiti richiesti (art. 2 del bando).

Il Rettore, con proprio decreto, approva la graduatoria di merito con il/i candidato/i idonei ai fini della trasmissione alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus.

La graduatoria di merito, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul sito della Scuola Superiore: <https://www.scuolasuperiore.unich.it/bandi-di-concorso> e sull'Albo on line.

Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria di merito ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.

La Commissione di valutazione nominata dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus valuterà le candidature pervenute dagli Atenei coinvolti e designerà il vincitore.

Art. 7 - IMMATRICOLAZIONE AL DOTTORATO DI RICERCA

L'immatricolazione del candidato designato come vincitore dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus avverrà con le modalità che verranno individualmente comunicate.

Art. 8 - BORSE DI STUDIO

La borsa di studio viene assegnata in seguito a designazione da parte della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e comunicazione da parte dell'Ateneo, per un importo pari a quello determinato ai sensi del D.M. 40 del 25 gennaio 2018.

L'importo annuo della borsa di studio ammonta a € 15.343,28 lordi, assoggettabile al contributo previdenziale INPS previsto dalla normativa vigente. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso di dottorato (triennale).

Il beneficiario della borsa finanziata dalla Fondazione Sanpaolo Onlus, in aggiunta ai requisiti indicati all'articolo 2, dovrà dichiarare formalmente che il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente, a insindacabile giudizio della "Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus", con diritto alla restituzione degli importi già erogati, nei seguenti casi:

- si rilevino difformità sostanziali tra quanto dichiarato dallo studente beneficiario e l'effettiva situazione economico finanziaria o familiare dello stesso;
- lo studente beneficiario della borsa di studio interrompa anticipatamente o non porti a termine il piano di studi o il programma di ricerca.

La revoca può intervenire anche quando il contributo risulti già corrisposto allo studente beneficiario. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate, previo parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti sull'ammissione all'anno successivo, a condizione che il dottorando abbia superato le verifiche annuali dell'attività svolta.

L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso complessivamente superare i diciotto mesi. A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.

Art. 9 - CONTRIBUTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA AI CORSI

Per l'immatricolazione il vincitore è tenuto ad effettuare il pagamento di euro 256,00 di cui:

- euro 100,00 a titolo di contribuzione universitaria,
- euro 140,00 a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario,
- euro 16,00 a titolo di imposta di bollo.

Si prega di consultare il Regolamento tasse e contributi universitari a.a. 2021/2022 di prossima pubblicazione sul sito di Ateneo.

Art. 10 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dottorato di ricerca.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ateneo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.

La partecipazione al concorso comporta espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell'Ateneo. L'informativa è pubblicata on line al seguente indirizzo: https://www.unich.it/sites/default/files/informativa_dottorandi.pdf

ART. 12 - NORME DI RIFERIMENTO


Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia ed al Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n.488 /2013 modificato con D.R. n.2734/2018, D.R. n.485/2019 e D.R. n. 933/2020;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Claudia Mundo – Scuola di Dottorato, partecipazioni e brevetti.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Scuola Superiore ai seguenti recapiti telefonici: 0871 3556077/6662/6049/5809 oppure a mezzo mail al seguente indirizzo: scuolasuperiore@unich.it.

IL RETTORE
Prof. Sergio Caputi



Allegato 1: Scheda

Allegato 2: Modulo fruizione misure compensative